

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3071

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa
del Corpo degli agenti di custodia

Seduta del 9 giugno 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo stato degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia è attualmente disciplinato dal regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 maggio 1947, n. 308, nonché da altri provvedimenti normativi non coordinati, di cui alcuni riferentesi anche ad altre categorie di pubblici dipendenti.

Carattere peculiare del rapporto di servizio, così come in atto regolato, è la mancanza di stabilità giuridica derivante dal regime delle rafferme periodiche che si pro-

lunga, per tutti indistintamente gli appartenenti al Corpo, fino alla concessione dell'ottava rafferma, cioè fino al compimento del 27° anno di servizio.

Siffatto regime è divenuto, col progredire dei tempi e dei principi dell'ordinamento giuridico, manifestamente inadeguato rispetto ai compiti istituzionali affidati al Corpo degli agenti di custodia che costituisce parte integrante dell'organizzazione penitenziaria italiana e concorre a garantire la realizzazione delle finalità rieducative che la Costituzione riconosce alla pena.

Trattasi, invero, di compiti di particolare delicatezza che richiedono spirito di sacrificio ed alto senso del dovere, oltre che

un'adeguata preparazione professionale e, in alcuni casi, una specializzazione tecnica conseguibile soltanto con una stabilità di servizio. Talché il frequente rinnovamento dei quadri del Corpo, che si intendeva assicurare con il sistema delle rafferme, si appalesa oggi non rispondente alle reali esigenze funzionali dell'Amministrazione penitenziaria cui giova, invece, contare sull'opera continuativa di elementi accuratamente selezionati, ben preparati e dotati di larga esperienza nel difficile governo della popolazione dei detenuti.

Inoltre, il vigente sistema delle rafferme triennali è da considerarsi ormai superato anche sotto altro profilo. Per il disposto dell'articolo del decreto legislativo lungotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, il Corpo degli agenti di custodia ha assunto una struttura tipicamente militare ed è entrato a far parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza. Se ciò è valso ad elevarne il prestigio ed a migliorarne l'organizzazione e la efficienza, ha anche sostanzialmente modificato la posizione di servizio degli appartenenti al Corpo: essi, vero, devono possedere all'atto dell'arruolamento e conservare, poi, l'incondizionata idoneità fisica valutata alla stregua delle leggi vigenti per l'Esercito, frequentare appositi corsi di addestramento militare, espletare all'occorrenza le funzioni di polizia giudiziaria, osservare la disciplina militare. Sono, inoltre, assoggettati alla giurisdizione militare per tutti i reati previsti dalla legge penale militare di pace e di guerra. In altri termini, dalla caratterizzazione in senso militare del Corpo è derivata per gli agenti di custodia una posizione di maggiore responsabilità sul piano formale e sostanziale cui essi hanno saputo lodevolmente adeguarsi con sensibili vantaggi per il regolare andamento della vita carceraria. A tale evoluzione, che conferisce agli agenti di custodia una dignità professionale tanto più meritata perché conquistata attraverso innumerevoli prove di attaccamento al dovere e di spirito di abnegazione, non sempre ha potuto far riscontro un migliore e più adeguato trattamento, né sempre è stato possibile estendere immediatamente agli appartenenti al Corpo taluni benefici concessi ai militari degli altri Corpi di polizia, con conseguenti ingiustificate sperequazioni.

Appare, pertanto, necessario provvedere al riordinamento dello stato degli agenti di custodia per assicurare loro una posizione giuridica, entro certi limiti, stabile, nonché

maggiori garanzie nelle procedure relative ai mutamenti di stato e per estendere ad essi determinate posizioni ora non previste.

Ciò varrà a meglio soddisfare le predette esigenze funzionali dell'Amministrazione penitenziaria, a valorizzare le indiscusse capacità professionali degli appartenenti al Corpo e ad attuarne la parificazione con gli appartenenti agli altri Corpi di polizia che già hanno ottenuto o stanno per ottenere uno stato giuridico improntato ai medesimi criteri.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che si articola in tre parti, di cui la prima e la seconda comprendono le nuove norme dello stato giuridico rispettivamente dei sottufficiali e dei militari di truppa e la terza contiene disposizioni comuni ai sottufficiali ed ai militari di truppa.

I punti fondamentali del provvedimento possono così riassumersi:

1°) istituzione del servizio permanente per i sottufficiali, del servizio continuativo per i vicebrigadieri dopo la prima rafferma e per i militari di truppa dopo la seconda rafferma;

2°) determinazione dei requisiti e delle modalità per l'ammissione al servizio continuativo dei vicebrigadieri e dei militari di truppa;

3°) determinazione delle varie posizioni di Stato;

4°) regolamentazione dello stato dei militari di truppa in congedo;

5°) regolamentazione delle sanzioni disciplinari di stato;

6°) estensione dell'indennità speciali prevista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503, a tutti gli appartenenti al Corpo cessati dal servizio per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio.

Passando, poi, all'esame particolare delle norme del disegno di legge si osserva:

PARTE PRIMA

I.

Il titolo primo si compone di undici articoli e reca disposizioni di carattere generale riguardanti i sottufficiali del Corpo.

L'articolo 1, dopo aver precisato che lo stato dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado, stabilisce che lo stato stesso sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita di esso.

L'articolo 2 fa obbligo al sottufficiale di prestare giuramento e prevede la revoca della nomina nel caso di rifiuto.

Con l'articolo 3 vengono enunciati i principi etici cui il sottufficiale deve in ogni tempo improntare l'esercizio delle sue funzioni in modo da contribuire alla realizzazione delle finalità di giustizia e di riadattamento sociale dei detenuti.

L'articolo 4 prevede le varie posizioni dei sottufficiali, distinguendo: servizio permanente, servizio continuativo, ferma volontaria o rafferma, congedo e congedo assoluto. Lo stesso articolo, dopo aver precisato che i sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario e brigadiere, mentre i sottufficiali in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vicebrigadiere, contempla i requisiti e le modalità per l'ammissione dei vicebrigadieri al servizio continuativo. L'articolo, poi, stabilisce che i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma occupano posti di organico.

In considerazione della particolare natura dei compiti demandati agli appartenenti al Corpo è stabilito, con l'articolo 5, che il sottufficiale deve considerarsi in ogni momento in attività di servizio e non può essere impiegato in attività incompatibili con il suo stato.

Con i successivi articoli (6-12) si regola l'iscrizione dei sottufficiali nei rispettivi ruoli e si dettano norme intese a determinare l'anzianità assoluta e quella relativa.

II.

Il titolo secondo riguarda i sottufficiali in servizio permanente o continuativo.

Precisato con l'articolo 13 che il rapporto d'impiego del sottufficiale in servizio permanente o continuativo ha carattere di stabilità e che esso è incompatibile con ogni altra attività, l'articolo 14 enuncia le posizioni di stato distinguendole in:

- servizio effettivo;
- aspettativa;
- sospensione dall'impiego o dal servizio continuativo.

Il sottufficiale in servizio effettivo deve possedere idoneità fisica per poter essere impiegato ovunque, secondo le esigenze del servizio (articolo 15).

Negli articoli 16-19 viene regolata l'aspettativa, specificandone le cause per le quali può essere concessa, e cioè:

- a) prigionia di guerra;

- b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;

- c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;

- d) motivi privati.

L'aspettativa per motivi privati può essere concessa soltanto ai sottufficiali in servizio permanente.

Il sottufficiale in aspettativa può essere richiamato in servizio, purché idoneo, qualora si verificano eccezionali esigenze.

Gli articoli 20-24 regolano la sospensione dall'impiego o dal servizio che può avere carattere precauzionale, disciplinare ovvero speciale.

Gli articoli dal 25 al 36 dettano norme per la cessazione dal servizio permanente o continuativo la quale può essere disposta soltanto con decreto del Ministro.

Sono cause di cessazione dal servizio: l'età, l'infermità, la non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento, la richiesta dell'interessato, l'inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, la nomina all'impiegato civile, la perdita del grado.

La cessazione dal servizio per età rimane fissata al 55° anno.

Sono, inoltre, precisate le condizioni cui è subordinata la concessione del trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato.

È confermata l'attribuzione dell'indennità speciale annua prevista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503, ai sottufficiali aventi grado di maresciallo o di brigadiere cessati dal servizio per limite di età o per infermità proveniente da causa di servizio. La medesima indennità viene, inoltre, estesa ai vicebrigadieri nella misura annua lorda di lire 55.000.

III.

Il titolo terzo contiene disposizioni concernenti i vicebrigadieri in ferma volontaria o rafferma (articoli 37-42).

La durata della ferma e della rafferma viene fissata in tre anni come stabilito dalle vigenti disposizioni.

Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali e cessa dal servizio per una delle cause indicate nell'articolo 39 con provvedimento adottato dal Ministro.

È prevista la concessione di un premio di congedamento per i vicebrigadieri che cessano dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma nella stessa misura stabilita, per i sottufficiali dell'Esercito, dalle vigenti disposizioni di legge.

IV.

Il titolo quarto (articoli 43-45) regola la posizione dei sottufficiali in congedo distinti in: sottufficiali in congedo illimitato, in servizio temporaneo per richiamo, sospesi dalle attribuzioni del grado.

Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso nei casi previsti dalla legge (articolo 46).

Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari o penali, secondo quanto stabilito nell'articolo 47.

Gli articoli 48-52 riguardano le posizioni di riserva e di complemento dei sottufficiali.

Il collocamento in congedo assoluto è fissato al raggiungimento del 58° anno di età o anche prima, quando il sottufficiale sia riconosciuto permanente inabile al servizio militare (articolo 53).

V.

Il titolo quinto concerne i sottufficiali in congedo assoluto che sono sollevati da ogni obbligo di servizio, conservando, però, il grado e l'onore dell'uniforme (articolo 54).

Con l'articolo 55 si istituisce il ruolo d'onore nel quale sono iscritti i sottufficiali in congedo assoluto riconosciuti permanentemente inabili al servizio per mutilazioni o invalidità, quando ricorrano le altre circostanze indicate nell'articolo stesso.

VI.

Con gli articoli 56 e 57, che costituiscono il titolo sesto vengono modificati i requisiti e le condizioni per il passaggio all'impiego civile dei sottufficiali, previsto dall'articolo 352 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

VII.

Il titolo settimo è dedicato alla modificazione di stato conseguente alla perdita del grado. L'articolo 58 enuncia le cause che determinano la perdita del grado e l'articolo 59 attribuisce al Ministro la competenza a disporla, precisandone la decorrenza secondo i casi.

Le ipotesi in cui è ammessa la reintegrazione nel grado ed il relativo procedimento sono previste dall'articolo 60.

VIII.

Con il titolo ottavo è regolata la materia disciplinare limitatamente alle sanzioni che comportano modificazioni della posizione di stato.

Sono sanzioni disciplinari di stato (articolo 61):

a) la sospensione dall'impiego o dal
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari;

c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'articolo 47;

d) la perdita del grado per rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo e alle esigenze di sicurezza dello Stato.

L'accertamento dell'illecito disciplinare è effettuato mediante inchiesta formale (articolo 62) disposta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena (articolo 63), il quale è altresì competente a disporre, se del caso, il deferimento del sottufficiale alla Commissione distrettuale prevista dall'articolo 89 del vigente regolamento del Corpo (articolo 64).

La sanzione disciplinare di stato è inflitta con decreto motivato del Ministro su proposta della Commissione distrettuale, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 3 del predetto regolamento.

La proposta della Commissione distrettuale e il parere della Commissione centrale non sono vincolanti per il Ministro, al quale è riconosciuta la facoltà di disporre in modo più favorevole.

Soltanto nei casi di maggiore gravità il Ministro può applicare sanzioni più gravi di quelle proposte (articolo 65).

Gli articoli 66 e 67 dettano disposizioni particolari per i procedimenti disciplinari comuni a sottufficiali ed ufficiali nonché per i procedimenti disciplinari a carico di sottufficiali residenti all'estero.

IX.

Il titolo nono contiene una sola disposizione (articolo 68) che rinvia alle norme previste dal regolamento per il Corpo per quanto attiene all'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma volontaria o in rafferma.

X.

Il titolo decimo (articolo 69-71) detta le disposizioni transitorie relative alla nuova disciplina delle posizioni di Stato previste per i sottufficiali.

La posizione di sottufficiale in servizio permanente viene assunta di diritto, con l'entrata in vigore della legge, dai sottufficiali in servizio nel Corpo aventi grado da brigadiere a maresciallo maggiore. Analoga disposizione è prevista per la posizione di stato di vicebrigadiere in servizio continuativo, limitatamente, però, ai vicebrigadieri in servizio nel Corpo già ammessi alla seconda rafferma.

L'articolo 72 attribuisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1961 ovvero del collocamento in pensione, se avvenuto posteriormente a tale data, l'indennità prevista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503, anche ai vicebrigadieri cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai marescialli ed ai brigadieri che non hanno potuto conseguire l'indennità stessa per avere cessato dal servizio prima compimento dell'ottava rafferma.

L'articolo 73 concerne il mantenimento in servizio e la cessazione dal servizio stesso dei sottufficiali provvisti di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra, presi nuovi accertamenti circa la loro idoneità fisica.

L'articolo 74 estende le sanzioni di stato previste dalla presente legge alle infrazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, in quanto applicabili, e ciò in considerazione dell'automatico acquisto delle nuove posizioni di stato.

Viene, infine, stabilito un particolare termine per la presentazione della domanda d'impiego civile in conseguenza della diversa disciplina data dalla legge alla materia (articolo 75).

PARTE SECONDA

I.

Il titolo primo contiene disposizioni di generale analoghe a quelle dettate per i sottufficiali. L'articolo 76 si riferisce al complesso dei doveri e dei diritti che costituiscono lo stato di militare di truppa.

L'articolo 77 distingue i militari di truppa in:

a) appuntati e guardie in servizio continuativo:

b) appuntati e guardie in ferma volontaria o in rafferma;

c) appuntati e guardie in congedo;

d) appuntati e guardie in congedo assoluto.

Soltanto i militari di truppa di cui alle lettere a) e b) occupano posti di organico. Il passaggio al servizio continuativo viene stabilito al compimento della seconda rafferma triennale ed è disposto con decreto ministeriale.

Anche i militari di truppa in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, nonché quelli richiamati in servizio a norma dell'articolo 113, sono considerati sempre in attività di servizio; è disposto che essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato (articolo 78).

Qualora il militare di truppa non presti il giuramento prescritto si fa luogo alla revoca della nomina (articolo 79).

II.

Il titolo secondo contiene le norme riguardanti i militari di truppa in servizio continuativo.

L'articolo 80 sottolinea il carattere di stabilità del rapporto di impiego dei militari di truppa in servizio continuativo i quali, come stabilisce il successivo articolo 81, possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:

a) servizio effettivo;

b) aspettativa;

c) sospensione dal servizio.

Gli articoli 82 e 83 dettano disposizioni circa l'incidenza sull'anzianità di servizio dell'aspettativa, della sospensione e della detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale.

Il militare di truppa in servizio effettivo deve essere in possesso dell'inderogabile requisito dell'assoluta incondizionata idoneità fisica per essere impiegato dovunque presso istituti o reparti (articolo 84).

L'istituto dell'aspettativa è esteso ai militari di truppa esclusivamente per le cause di prigionia di guerra o di infermità. Gli articoli 85, 86 e 87 ne regolano i presupposti, la durata e gli effetti sull'anzianità di servizio e sul trattamento economico. Allo scopo di assicurarne la disponibilità in casi di eccezionali esigenze è previsto che i militari di truppa in aspettativa per infermità possono essere richiamati in servizio continuativo, purché fisicamente idonei.

Negli articoli 88-91 è disciplinata la sospensione dal servizio che può essere precauzionale, disciplinare o penale. La sospensione è, in ogni caso, disposta con decreto ministeriale.

Le cause di cessazione dal servizio continuativo sono tassativamente stabilite dall'articolo 92. Il relativo provvedimento deve essere adottato con decreto ministeriale.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è confermato al compimento del 55° anno (articolo 93).

Come per i sottufficiali così anche per i militari di truppa sono stabiliti i requisiti e le condizioni cui è subordinata la concessione del trattamento di quiescenza ordinario o privilegiato (articolo 94-97).

Con l'articolo 98 si provvede ad estendere ai militari di truppa, cessati dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio, l'indennità speciale prevista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503, nella misura annua lorda di lire 50.000.

Con gli articoli 99-103 si stabiliscono le altre cause di cessazione dal servizio ed i relativi effetti giuridici ed economici.

III.

Il titolo terzo (articolo 104-111) contiene disposizioni riguardanti i militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma. La durata della ferma e della rafferma è fissata in anni tre.

La ferma è contratta dopo la nomina a guardia, ma decorre dalla data della nomina ad allievo guardia.

Il militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità di quanto previsto per il militare in servizio continuativo.

Con provvedimento ministeriale e con la osservanza di tassative modalità i militari di truppa possono cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito per le cause esplicitamente previste.

La cessazione dal servizio, a meno che non consegua alla perdita del grado, comporta il collocamento in congedo, ma se il militare è stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio incondizionato è collocato in congedo assoluto.

Ai militari di truppa è esteso il premio di congedamento previsto per i vicebrigadieri.

IV.

Sotto il titolo quarto (articolo 112-115) sono riunite le disposizioni relative ai militari

di truppa in congedo e in congedo assoluto, analoghe, quanto al contenuto, a quelle riguardanti i sottufficiali.

V.

La perdita del grado è oggetto di particolare disposizione contenute nel titolo quinto (articolo 116-118) nel quale sono precisate le cause per le quali può essere dichiarata, la competenza a pronunciarla nonché la decorrenza del relativo provvedimento.

Sono, altresì, previsti i casi nei quali può essere concessa la reintegrazione nel grado, gli effetti di essa e le modalità procedurali.

VI.

Le sanzioni disciplinari di stato formano oggetto del titolo sesto (articolo 119-124). Esse sono:

a) la sospensione dal servizio per motivi disciplinari;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari diversi da quelli che comportano la perdita del grado;

c) la perdita del grado per rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo e alle esigenze di sicurezza dello Stato.

Per le infrazioni che comportano l'applicazione di una delle predette sanzioni disciplinari è previsto il deferimento alla Commissione distrettuale di disciplina.

La sanzione può essere inflitta con decreto ministeriale motivato, sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 del vigente regolamento per il Corpo.

La proposta della Commissione distrettuale di disciplina e il parere della Commissione centrale precludono l'applicazione di una sanzione più grave ma non di quella più favorevole al militare.

VII.

L'articolo 125, unico del titolo VII, stabilisce che per l'avanzamento al grado di appuntato valgono le norme vigenti per l'avanzamento al grado di guardia scelta.

VIII.

Sotto il titolo ottavo (articoli 126-130) sono riunite alcune disposizioni riguardanti il reclutamento e la formazione degli allievi guardia.

IX.

Il titolo nono contiene le disposizioni transitorie rese necessarie dalla nuova disciplina. Con l'articolo 131 si sostituisce alla denominazione del grado di guardia scelta quella di appuntato e si stabilisce che, alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la posizione di stato di militare di truppa in servizio continuativo gli appuntati e le guardie già ammesse a contrarre la terza rafferma. Analogamente a quanto previsto per i sottufficiali, con l'articolo 132 si provvede ad estendere, alle medesime condizioni, il beneficio dell'indennità speciale di cui alla legge 20 maggio 1960, n. 503, ai militari di truppa cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 133 regola l'applicazione delle sanzioni per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

PARTE TERZA

In quest'ultima parte del disegno di legge sono dettate disposizioni comuni ai sottufficiali e ai militari di truppa del Corpo.

L'articolo 134 regola nel senso più favorevole il trattamento economico che compete agli appartenenti al Corpo in congedo richiamati in servizio temporaneo, precisando, altresì, che tale servizio è utile ai fini della pensione.

Il trattamento di quiescenza previsto dalle vigenti norme compete anche agli appartenenti al Corpo che cessano dal servizio per perdita del grado con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione (articolo 135).

Con l'articolo 136 viene estesa ai militari di truppa in servizio continuativo l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e per i loro superstiti ai fini della concessione delle prestazioni previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.

Ai vicebrigadieri e ai militari di truppa in servizio continuativo è estesa, altresì, dalla stessa norma la facoltà di contrarre mutui quinquennali o decennali con l'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

L'articolo 137 contiene le disposizioni concernenti gli appartenenti al Corpo, in servizio permanente o continuativo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in licenza straordinaria per infermità.

L'articolo 138 dispone l'abrogazione dell'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che prevede la posizione di idoneo ai soli servizi sedentari, incompatibile con la nuova disciplina. Tale abrogazione, però, consente il mantenimento in servizio entro limiti determinati, dei sottufficiali e militari di truppa già iscritti nel ruolo dei sedentari.

Con l'articolo 139 si dispone per gli appartenenti al Corpo l'uso gratuito dei mezzi pubblici urbani di trasporto.

L'articolo 140 richiama l'applicazione delle norme del vigente regolamento per il Corpo in quanto non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Con l'articolo 141, infine, si provvede all'indicazione della copertura degli oneri di spesa